

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

IVA ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A O B

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A O B
Norma legislativa	Art. 1, comma 56 Legge 208/2015
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	50%
Rigo della Dichiarazione	RP 59
Rigo del Modello 730	E59

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **si poteva detrarre dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)** in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n.20/E del 18 maggio 2016).

Per i chiarimenti in merito all'agevolazione in commento si rinvia a quanto riportato nella Circolare 27.04.2018 n. 7/E da pag. 269 a pag. 272.

